



(Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)

Rep. n. ...

Racc. n. ...

SCHEMA DI

CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO DI SCOPO SENZA PREAMMORTAMENTO AD EROGAZIONE MULTIPLA A FAVORE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME (POSIZIONE N. ...)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., oggi ... del mese di ...

...(la "**Data di Stipula**")

in Venezia, negli uffici della Regione del Veneto siti in Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23

avanti a me ..., Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi i signori:

- ..., domiciliato per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali e quindi, in nome e per conto, della **Regione del Veneto Giunta Regionale** con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 (di seguito denominata brevemente "**Ente**"), a quant'infra autorizzato con deliberazione dell'Ente predetto n. ... in data ... che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "..."



5bfff1f0



- ..., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale e quindi, in nome e per conto della **Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni** (di seguito denominata brevemente "**CDP**"), con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, il quale interviene in virtù dei poteri a lui conferiti con procura a rogito del dott. ... Notaio in ..., in data ..., Repertorio numero ..., Raccolta al numero ..., registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ... il ... al n. ..., Serie ..., che in copia conforme all'originale trovasi allegata sotto la lettera "...".

Entrambi i succitati soggetti sono nel prosieguo congiuntamente denominati anche "**Parti**".

Detti componenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

(a) con Legge Regionale n. ... del ... pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. ... del ... è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, nel quale risulta inserita la previsione relativa al Prestito nella gestione di competenza, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011;



5bfff1f0



- (b) con la succitata Legge Regionale è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento pari a Euro ... (Euro ...) occorrente per la realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti l'"Investimento") di cui all'Allegato ... che costituisce parte integrante del Contratto, in forza della quale l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il rimborso del Prestito;
- (c) l'Ente dichiara che gli interventi costituenti l'Investimento rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che tali interventi sono finanziabili mediante ricorso all'indebitamento, ai sensi della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all'Ente medesimo;
- (d) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;
- (e) l'Ente con provvedimento n. ... del ... ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- (f) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all'Ente;
- (g) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale ai fini della contrazione del Prestito;



5bfff1f0



(h) l'Ente dichiara di aver preso visione della circolare n. 1284 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "**Circolare**");

(i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto.

2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"**CDP**" ha il significato specificato nelle Premesse;

"**Circolare**" ha il significato attribuito nella Premessa (h);



5bfff1f0



"**Codice Etico**" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it;

"**Contratto**" indica il presente contratto di Prestito;

"**D.Lgs. 118/2011**" indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

"**Data della Domanda di Erogazione**" indica, in relazione all'Erogazione (come di seguito definita), la data in cui perviene alla CDP la Domanda di Erogazione;

"**Data di Inizio Ammortamento**" indica, in relazione all'Erogazione (come di seguito definita), la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3;

"**Data di Pagamento**" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima Data di Pagamento scelta dall'Ente ai sensi dell'Articolo 5 del presente Contratto ed indicata dal medesimo nella Domanda di Erogazione e fino alla Data di Scadenza dell'Erogazione;

"**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"**Data di Scadenza dell'Erogazione**" indica la data di scadenza dell'Erogazione, come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione e dal relativo Piano di ammortamento Erogazione, la quale non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale;



5bfff1f0



"**Data di Scadenza Finale**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;

"**Data di Stipula**" indica la data di sottoscrizione del Contratto;

"**Debito Residuo**" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale, relativa a tutte le Erogazioni, rimborsate entro tale data;

"**Debito Residuo Erogazione**" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra l'importo dell'Erogazione e la somma delle relative Quote Capitale rimborsate a tale data;

"**Domanda di Erogazione**" indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda redatta sostanzialmente nella forma dell'Allegato ...;

"**Ente**" ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto;

"**Erogazione**" ha il significato specificato all'Articolo 3;

"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);

"**Importo Residuo**" indica la differenza tra la Somma Prestata e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di utilizzo;

"**Interessi di Mora**" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"**Investimento**" ha il significato attribuito alla Premessa (b) al Contratto;

"**Mandato di Addebito in Conto**" indica il mandato per addebito diretto, redatto secondo lo schema definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del proprio sito internet www.cdp.it, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto



5bfff1f0



corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere stesso e contrassegnati con le coordinate della CDP ivi indicate;

"**Mandato Irrevocabile**" ha il significato specificato all'Articolo 8;

"**Modello D. Lgs. 231/01**" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it;

"**Nota Tecnica**" indica la nota inclusa quale Allegato ...;

"**Opzione**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"**Parametro Euribor**" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

"**Periodo di Interessi**" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi, fatta eventualmente eccezione per il primo, coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare; ciascun Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

"**Periodo di Utilizzo**" indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;



5bfff1f0



"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione predisposto dalla CDP sulla base della relativa Domanda di Erogazione e trasmesso all'Ente entro la relativa Data di Inizio Ammortamento;

"**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**" indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza dell'Erogazione;

"**Piano di Ammortamento Rideterminato**" indica il piano di ammortamento del Prestito rideterminato a seguito all'esercizio dell'Opzione;

"**Prestito**" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto;

"**Primo Parametro Euribor**" in riferimento a ciascuna Erogazione, indica il valore, aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP, dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della penultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili ai prestiti della CDP destinati alle regioni, che precede la Data di Inizio Ammortamento ("**Data di Rilevazione**") - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la prima Data di Pagamento;

"**Quota Capitale**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4;

"**Quota Interessi**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 1;



5bfff1f0



"**Somma da Rimborsare**" indica la quota del Debito Residuo Erogazione, fino a concorrenza del medesimo, del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 7;

"**Somma Erogata**" indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);

"**Somma Prestata**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

"**Spesa**" indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

"**Spread Unico**" indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'Articolo 4, commi 2 e 3;

"**Tasso di Interesse**" indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile o il Tasso di Interesse Fisso Opzione o tutti e tre, a seconda del contesto;

"**Tasso di Interesse Fisso**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2;

"**Tasso di Interesse Fisso Opzione**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"**Tasso di Interesse Variabile**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 3;

"**Tasso Finanziariamente Equivalente** o "**TFE**" indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, determinato e calcolato dalla CDP con le modalità descritte nella Nota Tecnica;



5bfff1f0



"**Tesoriere**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di Euro ... (Euro ...) (la "**Somma Prestata**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al ... (la "**Data di Scadenza Finale**").
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3, comma 4, la Somma Prestata potrà essere erogata esclusivamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il ... (la "**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**"), alle condizioni e nei termini di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata è erogata, in una o più soluzioni, ciascuna denominata "**Erogazione**", entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione, redatte secondo lo schema in Allegato ... al presente Contratto, dalle



5bfff1f0



quali risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata, che devono pervenire alla CDP entro e non oltre il 30 novembre del relativo anno solare.

2. L'importo minimo dell'Erogazione è pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni virgola zero zero), fatta eccezione per l'Erogazione a saldo della Somma Prestata. In ogni caso, l'Ente potrà richiedere un numero massimo di Erogazioni pari a quattro volte il numero degli anni solari interi inclusi nel Periodo di Utilizzo.

3. L'Erogazione è effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione ovvero, su richiesta dell'Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti, attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente, le cui coordinate sono indicate nella Domanda di Erogazione. La CDP invia all'Ente, e per conoscenza al Tesoriere, la comunicazione di conferma dell'erogazione, di cui all'Allegato ..., alla quale sarà allegato il relativo Piano di Ammortamento.

4. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:

i. all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;



5bfff1f0



- ii. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito alla CDP dall'Ente;
- iii. alla ricezione da parte della CDP della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;
- iv. alla ricezione da parte della CDP del relativo Mandato Irrevocabile (come di seguito definito), in originale, completo in ogni sua parte, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8;
- v. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto;
- vi. al rispetto, da parte dell'Ente, dei limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa di riferimento in materia.

Articolo 4

Interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, sul Debito Residuo Erogazione maturano interessi, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, calcolati al Tasso di Interesse, fisso o variabile a seconda della scelta effettuata dall'Ente mediante la Domanda di Erogazione. Gli interessi sono corrisposti dall'Ente, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il Periodo di Interessi medesimo (la "**Quota Interessi**").



5bfff1f0



2. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Fisso pari al TFE, maggiorato dello Spread Unico pari a ...(...) punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse Fisso**"). Il TFE relativo all'Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato alle ore 11,00 del Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

3. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Variabile pari al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a ... (...) punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse Variabile**"). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor, reso noto, tempo per tempo, mediante pubblicazione nel sito internet della CDP, www.cdp.it, maggiorato dello Spread Unico.

4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dall'Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.



5bfff1f0



5. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa).

6. Relativamente all'Erogazione cui sia applicato un Tasso di Interesse Variabile, nel corso di ciascun anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento ed escluso l'anno solare nel quale cade la Data di Scadenza dell'Erogazione, l'Ente ha la facoltà, mediante richiesta scritta irrevocabile che deve pervenire a CDP entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo Erogazione maturino interessi a tasso di interesse fisso, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo (l'"**Opzione**"). Il tasso di interesse fisso applicato sarà pari alla somma i) del TFE, determinato da CDP, sulla base della durata residua del relativo Piano di Ammortamento, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione e ii) dello Spread Unico (il "**Tasso di Interesse Fisso Opzione**"). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

7. A seguito dell'esercizio dell'Opzione, l'importo delle Quote Capitale del Piano di Ammortamento rimarrà invariato, mentre l'importo delle Quote Interessi verrà rideterminato, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del



5bfff1f0



Tasso di Interesse Fisso Opzione e del Debito Residuo. La CDP provvederà a trasmettere all'Ente il Piano di Ammortamento Rideterminato.

8. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

Rimborso del Prestito

1. In relazione all'Erogazione, la CDP predisporrà, sulla base della relativa Domanda di Erogazione, un Piano di Ammortamento, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza dell'Erogazione, della durata minima di 5 (cinque) e massima di 30 (trenta) anni, che sarà trasmesso all'Ente alla relativa Data di Inizio Ammortamento.

2. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi in relazione all'Erogazione mediante la corresponsione di almeno 10 (dieci) e non oltre 40 (quaranta) rate di ammortamento semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima), posticipate, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi, con scadenza corrispondente a ciascuna Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento.



5bfff1f0



3. La prima Data di Pagamento dell'Erogazione corrisponderà, a scelta dell'Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla Data di Erogazione, salvo che:

i) la data dell'Erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 30 giugno successivo; e

ii) la data dell'Erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 31 dicembre successivo.

4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") qualora all'Erogazione sia applicato un Tasso di Interesse Variabile, sarà costante, determinata dividendo l'importo dell'Erogazione per il numero di rate del Piano di Ammortamento (c.d. piano di ammortamento italiano); qualora all'Erogazione sia applicato un Tasso di Interesse Fisso, sarà crescente con rate totali costanti comprensive di capitale ed interessi (c.d. piano di ammortamento francese).

5. La CDP, per ogni Data di Pagamento, comunica all'Ente l'esatto importo della rata, comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi. Qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla relativa scadenza.

6. L'Ente prende atto ed accetta che, qualora la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, l'importo di quest'ultima si intenderà automaticamente ridotto



5bfff1f0



fino a concorrenza dell'importo della Somma Erogata e l'Ente sarà conseguentemente tenuto a corrispondere alla CDP, entro il 31 gennaio successivo alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'Importo Residuo. Tale indennizzo non sarà dovuto qualora, entro il 30 novembre antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l'Ente produca alla CDP una dichiarazione del responsabile del procedimento, corredata di specifico provvedimento autorizzativo, che attesti il ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- i) che la copertura finanziaria dell'Investimento è comunque assicurata:
 - a. dalla somma complessivamente erogata nel corso del Periodo di Utilizzo, ovvero,
 - b. dall'impiego di risorse finanziarie della Regione, non derivanti da indebitamento;
- ii) che non sussistono le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa vigente;
- iii) l'impossibilità di realizzare l'investimento entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo.

Articolo 6

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel



5bfff1f0



periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di CDP di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. È facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale di una o più Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento a partire dalla seconda, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non



5bfff1f0



venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente.

2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del tasso di interesse e della Data di Fine Ammortamento, come differenza tra il Piano di Ammortamento e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:

i) la Somma da Rimborsare;

ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;

iv) relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso



5bfff1f0



in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente;

v) relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Variabile, un indennizzo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare, a meno che la richiesta scritta di rimborso anticipato sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato, di risorse non provenienti da indebitamento che dovranno essere specificatamente certificate, nel qual caso l'indennizzo non sarà dovuto.

Articolo 8

Garanzie ed impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Ente:



5bfff1f0



(a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;

(b) conferisce al Tesoriere, a garanzia dell'Erogazione, mandato irrevocabile (il "**Mandato Irrevocabile**"), anche nell'interesse di CDP, secondo lo schema di cui all'Allegato ... o all'Allegato ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, in quanto applicabile, affinché il Tesoriere corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Piano di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Ai sensi del Mandato Irrevocabile sarà tenuto, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, a corrispondere alla CDP l'importo di ciascuna rata e ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.



5bfff1f0



3. All'atto di ciascuna Erogazione per cui l'Ente abbia scelto l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il giorno precedente la data in cui viene fissato il relativo Tasso di Interesse Fisso. All'atto di ciascuna Erogazione per cui l'Ente abbia scelto l'applicazione del regime di intessi a tasso variabile, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento.

4. A seguito dell'esercizio dell'Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento relativo ad una determinata Erogazione, il Mandato Irrevocabile dovrà essere sostituito con un nuovo Mandato Irrevocabile che tenga conto delle Quote Interessi rideterminate, che dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di esercizio dell'Opzione.

5. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.

6. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei



5bfff1f0



confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.

7. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.

2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso



5bfff1f0



elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nel proprio sito internet.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:

(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 10

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge.

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l'Ente di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato



5bfff1f0



nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la parte non erogata della Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.

2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 12, comma 3, paragrafo ii, che segue, il diverso utilizzo della Somma Prestata è subordinato alla condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

3. La richiesta di diverso utilizzo deve pervenire alla CDP almeno trenta giorni prima della corrispondente Domanda di Erogazione.

Articolo 12

Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data della prima erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal presente contratto.



5bfff1f0



2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.

3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;

iii. falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto;

iv. ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;

v. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all'Articolo 8 ed all'Articolo 9, comma 3;

vi. a) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente contratto) alla



5bfff1f0



relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

5. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 3 e (v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.

6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 14 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con



5bfff1f0



riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto.

Articolo 14

Dichiarazioni ed impegni dell'Ente



5bfff1f0



1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima.

2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:

a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e

c) i collaboratori esterni della CDP.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.



5bfff1f0



2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax, lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata o via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +39 06 4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Finanziamenti Enti Pubblici

Ente:

Regione del Veneto

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23

30121 Venezia

Fax: + 39 041 2794212

+ 39 041 2794211



PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

area.risorsefinanziarie@pec.regione.veneto.it

Att.: Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali

UO Politiche Finanziarie

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto.

Articolo 16

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

Articolo 17

Trattamento fiscale

1. Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 18

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.



5bfff1f0



Le Parti mi dispensano dalla lettura degli Allegati.

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 8 (Garanzie ed impegni)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 14 (Dichiarazioni ed impegni dell'Ente)
- Articolo 18 (Foro competente)

Per Regione del Veneto

Dott. ...

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su numero ... (n. ...) fogli per pagine scritte intere ... (n. ...) e fino a qui della trentasettesima del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò con me lo sottoscrivono.

Per Regione del Veneto



5bfff1f0



Dott. ...

Per CDP

Dott. ...

Ufficiale Rogante

Dott. ...

